CAMERA DEI DEPUTATI N. 3390

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERZONI, MAURIZIO CATTOI, DE CARLO, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, IORIO, MANZO, MASI, PARENTELA, PERCONTI, SCANU, SERRITELLA, TORTO, VILLANI

Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo all'aperto e speleologico

Presentata il 2 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di aggiornare e di armonizzare la normativa delle professioni nei settori del turismo all'aperto, montano e no, e speleologico; in particolare, si introduce una disciplina per l'esercizio delle attività di accompagnamento turistico di persone nel territorio da parte delle seguenti figure professionali: maestro di arrampicata, guida di torrentismo (conosciuto anche come *canyoning*) e guida speleologica. L'intervento opera su due fronti: da un lato, sono specificate le competenze e le qualifiche necessarie per l'attività di accompagnamento turistico, le modalità organizzative per il loro conseguimento e la loro operatività, dall'altro lato, si introduce una disciplina uniforme a livello nazionale al fine di conferire omogeneità alla legislazione regionale cui è demandata la competenza a regolare il settore.

Dal 1989 a oggi le attività professionali oggetto dalla legislazione regionale si sono evolute, assumendo caratteristiche e conseguendo specializzazioni che richiedono una revisione puntuale della disciplina legislativa. A tale riguardo, si rileva che nella disciplina vigente alcune professioni relative all'accompagnamento turistico di persone sono trattate al solo scopo di evitare sovrapposizioni di competenze con quelle riconosciute alle guide alpine dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, mentre appare necessario prevedere disposizioni specifiche che ne garantiscano la piena riconoscibilità e un perimetro definito di competenze entro il quale esercitare ciascuna attività profes-

sionale. Il compito di provvedere alla formazione e all'abilitazione di tali figure professionali è stato demandato alle regioni. Molte regioni, tuttavia, non hanno dato seguito a quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, creando molta confusione negli utenti del turismo e negli operatori del settore i quali devono conformarsi a una regolamentazione del settore eterogenea tra le regioni. In alcuni casi le regioni hanno previsto nel proprio ordinamento figure professionali diverse da quelle individuate dalla normativa nazionale e che spesso sovrappongono le rispettive competenze con quelle previste dal legislatore nazionale. Ne consegue una proliferazione di figure professionali che non possono godere di alcune prerogative quali la copertura assicurativa e uno *status* giuridico riconosciuto e che non hanno un livello di formazione adeguato ad assicurare la sicurezza degli utenti. Sono ormai diffusi e sempre più frequenti i contenziosi tra tali figure professionali volti a chiarire l'ambito di attività di ciascuna professionalità. La situazione richiamata mina anche le politiche di promozione turistica dei territori.

La presente proposta di legge, oltre a specificare alcuni aspetti volti ad armonizzare la normativa regionale vigente, dispone l'istituzione delle seguenti figure professionali, definendone le principali caratteristiche: maestro di arrampicata, guida di torrentismo e guida speleologica. In particolare, il maestro di arrampicata svolge l'attività in area non alpina e deve avere competenze specifiche in materia di terreni rocciosi. Per quanto concerne la regolamentazione dell'attività della guida speleologica, si deve tenere in considerazione il fatto che il territorio italiano è caratterizzato da una forte presenza di grotte che molto spesso racchiudono bellezze naturali di inestimabile valore. Esse costituiscono il vuoto delle montagne e testimoniano il passaggio dell'acqua o della lava e raccontano la storia della formazione della terra. L'inaccessibilità di queste formazioni crea l'ambiente ipogeo che presenta un alone di mistero e di fascino. La guida speleologica rappresenta la figura professionale in grado di garantire un punto di contatto tra le grotte e il mondo esterno, avendo la capacità e la formazione adeguata per accompagnare le persone alla scoperta di questi spazi naturali. L'attività della guida speleologica non si esaurisce nell'accompagnamento delle persone, ma comprende il compito di fornire informazioni, di descrivere aspetti particolari dell'ambiente e di illustrare i principali fenomeni naturali presenti nelle grotte. L'accompagnamento può avvenire attraverso percorsi strettamente turistici o in parti delle grotte non attrezzate per il pubblico: si tratta in questo caso di escursioni di tipo esplorativo nelle quali, oltre alle informazioni, la guida speleologica deve curare gli aspetti più tecnici del percorso tra cui l'uso di materiali speleologici (corde, scale, lampade e altro), la definizione del percorso medesimo e l'assistenza ai visitatori nei passaggi più impegnativi. Oltre all'attività di accompagnamento, la guida speleologica svolge anche un'attività di esplorazione di parti delle grotte non ancora conosciute, provvedendo alla stesura di mappe e all'individuazione di eventuali nuovi percorsi per le visite. Per poter svolgere tale professione sono richieste capacità specifiche legate all'utilizzo delle attrezzature e dei materiali di progressione quali le imbragature, le corde, le scalette, i discensori e altri. In Italia, l'attività di organizzazione, di coordinamento, di divulgazione e d'insegnamento delle tecniche della speleologia sono svolte dalla Società speleologica italiana e dal Club alpino italiano e, secondo i dati riferiti al 2009, i gruppi speleologici appartenenti alle due associazioni citate erano 200, con circa 5.000 speleologi in attività. È evidente, tenuto conto dei numeri richiamati, che la responsabilità connessa allo svolgimento dell'attività speleologica non è da sottovalutare sotto il duplice profilo della tutela dei visitatori e dell'integrità del mondo ipogeo. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene necessario intervenire sull'organizzazione della professione di guida speleologica, mediante il coordinamento e l'armonizzazione delle normative regionali vigenti, fornendo precise indicazioni sulle modalità di accesso alla professione. Negli anni, altre attività strettamente connesse a quelle speleologiche hanno avuto un forte sviluppo, anche avuto riguardo alle tecniche utilizzate, tra cui il torrentismo. Anche a causa dell'incertezza sulle com-

petenze richieste e dell'impreparazione del personale che offre un servizio così specializzato si verificano, sempre con maggiore frequenza, incidenti anche molto gravi. L'escursionismo è in fortissima ascesa in tutto il territorio nazionale e ci sono migliaia di soggetti che offrono servizi di accompagnamento in questo settore, rappresentando spesso gli intermediari tra l'ambiente e il turista. Si tratta di un ruolo fondamentale che deve essere esercitato con la massima professionalità per non svilire le politiche che promuovono l'accessibilità dei luoghi naturali e seminaturali e per rendere le visite dei turisti un'attività positiva e unica, da non dimenticare, affinché gli stessi attuino una promozione della loro esperienza turistica attraverso i *social network*. È necessario, quindi, regolare il settore distinguendo le competenze e le professionalità sulla base delle attività che devono essere svolte all'aperto e in grotta. Inoltre, il forte sviluppo del turismo all'aperto è uno degli obiettivi fondamentali della strategia di rilancio turistico del Paese, anche in considerazione della saturazione delle mete turistiche più note che non permettono un aumento delle presenze. In tale direzione la disciplina proposta si integra con le politiche di sviluppo sostenibile, ad esempio, collegandosi con le attività promosse e svolte nelle aree protette nazionali, regionali e provinciali, creando una sinergia tra le varie normative.

La presente proposta di legge consta di quattro articoli.

L'articolo 1 istituisce le figure professionali di maestro di arrampicata, di guida di torrentismo e di guida speleologica, rinviando a un decreto del Governo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli ambiti di competenza e di specializzazione nonché del livello minimo di formazione per assicurare l'esercizio della professione secondo *standard* elevati. Il decreto deve, altresì, precisare i criteri per il riconoscimento dei titoli già rilasciati dalle regioni, dalle province e da altri enti nonché le modalità per l'esercizio del potere di vigilanza sull'applicazione della disciplina, applicabile anche alle province autonome, ferma restando l'autonomia organizzativa in materia.

L'articolo 2 reca la disciplina della professione di maestro di arrampicata. I commi 1 e 2 ne definiscono, rispettivamente, le competenze e le tecniche di cui è consentito l'utilizzo nell'esercizio dell'attività professionale. I commi 3 e 4 prevedono l'assegnazione alle regioni delle competenze in materia di individuazione delle aree per l'esercizio dell'attività di arrampicata e di formazione professionale. I commi 5, 6 e 7, infine, dispongono l'istituzione del collegio nazionale dei maestri di arrampicata, definendone l'organizzazione e assegnando la vigilanza sul suo funzionamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport.

L'articolo 3 reca la disciplina della professione di guida di torrentismo. I commi 1 e 2 ne definiscono, rispettivamente, le competenze e le tecniche di cui è consentito l'utilizzo nell'esercizio dell'attività professionale. I commi 3 e 4 prevedono l'assegnazione alle regioni delle competenze in materia di individuazione dei percorsi di torrentismo e di formazione professionale. Il comma 5 prevede l'obbligo di partecipazione a corsi di specializzazione per le guide alpine che vogliano esercitare la professione di guida di torrentismo. I commi 6, 7 e 8 istituiscono il collegio nazionale delle guide di torrentismo, definendone l'organizzazione e assegnando la vigilanza sul suo funzionamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport.

L'articolo 4 reca la disciplina della professione di guida speleologica. Il comma 1 ne definisce le competenze. Il comma 2 assegna alle regioni le competenze in materia di formazione professionale. Il comma 3 prevede l'obbligo di partecipazione a corsi di specializzazione per le guide alpine che vogliano esercitare la professione di guida speleologica. I commi 4, 5 e 6 istituiscono il collegio nazionale delle guide speleologiche, definendone l'organizzazione e assegnando la vigilanza sul suo funzionamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione di figure professionali nei settori del turismo all'aperto e speleologico)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di ordinamento delle professioni di maestro di arrampicata, di guida di torrentismo e di guida speleologica.

2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono iscritte in elenchi speciali, la cui tenuta è affidata ai collegi nazionali e regionali di cui alla presente legge.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, per ciascuna figura professionale di cui al comma 1:

a) gli ambiti di specializzazione, di competenza e il livello minimo di formazione per esercitare la professione sulla base dello *standard* più elevato adottato in ambito europeo;

b) i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali rilasciati da parte delle regioni, delle province autonome e degli altri enti competenti in materia in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge;

c) le modalità per l'esercizio della vigilanza sui collegi nazionali e regionali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

(Maestro di arrampicata)

1. È maestro di arrampicata chi svolge professionalmente, anche in modo non

esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in arrampicata su roccia e strutture naturali appositamente predisposte, limitatamente agli itinerari controllati dalla base e con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate;

b) insegnamento della pratica di arrampicata su roccia e strutture naturali appositamente predisposte, limitatamente agli itinerari controllati dalla base e con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate.

2. Al maestro di arrampicata è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistico relativi al terreno di competenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1.

3. Le regioni, previa acquisizione del parere motivato del collegio regionale di riferimento o, se mancante, del collegio nazionale di cui al comma 5, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentito lo svolgimento dell'attività di maestro di arrampicata.

4. La formazione professionale del maestro di arrampicata è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i collegi regionali di riferimento, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale dei maestri di arrampicata di cui ai commi 5 e 6. Le guide alpine di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

5. È istituito il collegio nazionale dei maestri di arrampicata come organismo di coordinamento dei collegi regionali, istituiti nelle regioni in cui operino almeno quattro maestri di arrampicata, che costituiscono organismi di autodisciplina e di autogoverno della professione.

6. Il collegio nazionale ha un direttivo formato da cinque maestri di arrampicata, eletti dall'assemblea generale costituita dai presidenti di tutti i collegi regionali dei maestri di arrampicata, che provvede ad adottare lo statuto del collegio nazionale e a eleggere il presidente tra i componenti del direttivo medesimo. Il presidente e il

comitato direttivo del collegio nazionale sono eletti ogni tre anni e sono scelti tra i maestri di arrampicata iscritti nel relativo albo istituito a livello regionale o nazionale.

7. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di arrampicata è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport.

Art. 3.

(Guida di torrentismo)

1. È guida di torrentismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni su percorsi fluviali naturali, *canyon*, gole o forre, naturali e artificiali, nonché su percorsi che richiedano l'utilizzo di tecniche proprie del torrentismo in cui sia necessario l'uso di tecniche e materiali alpinistici o di loro derivazione;

b) insegnamento delle tecniche torrentistiche, dell'uso dei materiali di progressione e di assicurazione, in forma autonoma e associata.

2. Alla guida di torrentismo è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistico relativi al terreno di competenza.

3. Le regioni, previa acquisizione del parere motivato del collegio regionale di riferimento o, se mancante, del collegio nazionale di cui al comma 6, provvedono a individuare e a classificare i percorsi di torrentismo.

4. La formazione professionale della guida di torrentismo è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i collegi regionali di riferimento, nel rispetto del livello minimo di formazione necessario stabilito dal collegio nazionale delle guide di torrentismo di cui al comma 6.

5. Le guide alpine di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, possono svolgere le attività di cui al presente articolo previa frequenza con esito positivo di apposito corso di specializzazione.

6. È istituito il collegio nazionale delle guide di torrentismo come organismo di coordinamento dei collegi regionali, istituiti nelle regioni in cui operino almeno quattro guide di torrentismo, che costituiscono organismi di autodisciplina e di autogoverno della professione.

7. Il collegio nazionale ha un direttivo formato da cinque guide di torrentismo, elette dall'assemblea generale costituita dai presidenti di tutti collegi regionali delle guide di torrentismo, che provvede ad adottare lo statuto del collegio nazionale e a eleggere il presidente tra i componenti del direttivo medesimo. Il presidente e il direttivo del collegio nazionale sono eletti ogni tre anni e sono scelti tra le guide di torrentismo iscritte all'albo istituito a livello regionale o nazionale.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide di torrentismo è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport.

Art. 4.

(Guida speleologica)

1. È guida speleologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni, discese, ricerche ed esplorazioni, senza limitazioni, nelle grotte e cavità, naturali e artificiali, di qualsiasi natura e difficoltà e negli ambienti speleologici epigei e ipogei e nelle aree carsiche e di interesse speleologico di qualsiasi natura;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali anche complementari attinenti all'attività speleologica.

2. La formazione professionale della guida speleologica è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i collegi regionali di riferimento, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide speleologiche di cui al comma 4.

3. Le guide alpine possono svolgere le attività di cui al presente articolo previa

frequenza con esito positivo di apposito corso di specializzazione.

4. È istituito il collegio nazionale delle guide speleologiche come organismo di coordinamento dei collegi regionali, istituiti nelle regioni in cui operano almeno quattro guide speleologiche, che costituiscono come organismi di autodisciplina e di autogoverno della professione.

5. Il collegio nazionale ha un direttivo formato da cinque guide speleologiche, elette dall'assemblea generale composta dai presidenti di tutti collegi regionali delle guide speleologiche, che provvede ad adottare lo statuto del collegio nazionale e a eleggere il presidente tra i componenti del direttivo medesimo. Il presidente e il direttivo del collegio nazionale sono eletti ogni tre anni tra le guide iscritte all'albo istituito a livello regionale o nazionale.

6. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide speleologiche è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport.